REGOLAMENTO (CEE) N. 605/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1992

relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e che modifica il regolamento (CEE) n. 3929/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori di uve destinate alla vinificazione e i produttori di mosto e di vino sono tenuti a dichiarare i quantitativi dei prodotti dell'ultimo raccolto; che tale disposizione fa altresì obbligo ai produttori di vino e di mosto e ai commercianti diversi dai dettaglianti di dichiarare le giacenze detenute a fine campagna;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1784/90 [4], ha stabilito termini rigorosi per la presentazione delle succitate dichiarazioni; che la mancata osservanza di tali termini, in applicazione dell'articolo 11 dello stesso regolamento, comporta per gli interessati l'esclusione dal beneficio delle misure di intervento contemplate dall'organizzazione comune di mercato; che è opportuno, tenendo conto sia della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che delle finalità della normativa di cui trattasi, limitare le conseguenze di un breve superamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni in esame;

considerando che è pertanto opportuno modificare le corrispondenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 3929/87 ed estendere il beneficio della presente misura ai fascicoli pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere emesso dal comitato di gestione del vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3929/87, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le persone soggette all'obbligo di presentare dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza che non abbiano presentato tali dichiarazioni alle date di cui all'articolo 5 sono escluse, salvo caso di forza maggiore e fatto salvo il disposto del secondo comma, dal beneficio delle misure previste agli articoli 32, 34, 38, 41, 42, 45 e 46 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Tuttavia, se i termini di cui al primo comma sono superati di non oltre cinque giorni lavorativi, gli importi da versare sono ridotti del 20 %. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica ai fascicoli pendenti relativi alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza per le campagne 1984/1985 e seguenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.
[3] GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.
[4] GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 50.